



CITTÀ DI GRUMO APPULA

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del Reg. Data 11-04-2024	OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 2024
-----------------------------------	--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di aprile, convocato in via Ordinaria, in seduta pubblica ed in presenza, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, con inizio dei lavori alle ore 15:03 e con il prosieguo.

Risultano presenti e assenti all'inizio della discussione dell'argomento in oggetto i seguenti consiglieri come di seguito riportato:

MINENNA Michele Antonio	Presente	SINDACO	Mazzeo Giuseppe	Presente	CONSIGLIERE
TRICARICO Angela	Assente	CONSIGLIERE	Fiore Giuseppe	Presente	CONSIGLIERE
Palladino Gennaro	Presente	CONSIGLIERE	Mastrandrea Maria	Assente	CONSIGLIERE
Spadafina Vincenza Anna	Presente	CONSIGLIERE	Rutigliano Francesco	Assente	CONSIGLIERE
Colasuonno Anna	Presente	CONSIGLIERE	Colasuonno Francesco	Assente	CONSIGLIERE
Ventrella Mirko	Presente	CONSIGLIERE	Tetro Michela	Assente	CONSIGLIERE
Toscano Michele	Presente	CONSIGLIERE	Demauro Damiano	Assente	CONSIGLIERE
Servedio Chiara	Assente	CONSIGLIERE	Antonelli Giuseppe	Presente	CONSIGLIERE
Siciliano Angela	Presente	CONSIGLIERE			

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. **Mazzeo Giuseppe** nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, dichiarando aperta la seduta.

Assiste e partecipa il SEGRETARIO GENERALE Schiraldi Giuseppe che svolge funzioni di ufficiale verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Il Presidente dà la parola all'assessore Colasuonno Anna la quale chiede l'anticipazione del punto 4 dell'o.d.g. avente ad oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti
favorevoli -----numero-----9 (Minenna, Palladino, Spadafina, Colasuonno A, Ventrella, Toscano, Siciliano, Mazzeo, Fiore)

contrari -----numero-----1 (Antonelli)
astenuti -----numero-----0
su presenti -----numero-----10
assenti -----numero-----7 (Tricarico, Rutigliano, Colasuonno F, Tetro,
Demauro, Mastrandrea, Servedio)

espressi nei consueti modi palesi,

Antonelli esce dall'aula.

Il Presidente introduce l'argomento avente ad oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 2024

Seguono gli interventi come da trascrizione – ad effettuarsi dall'appaltatore del servizio - della registrazione sonora.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il presente provvedimento è stato iscritto all'o.d.g. del Consiglio comunale, il giorno 27 febbraio 2024 come da n. 10 del Registro delle deliberazioni anche se formalmente non è tale, ed è stato rinviato poiché non è stato esaminato in commissione bilancio come da articolo 8 del vigente regolamento di funzionamento delle commissioni consiliari;

VISTO l'articolo 1, commi 738, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità 2020), che ha stabilito l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1^o gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), oltre a prevedere che l'Imposta Municipale Unica è disciplinata dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo;

VISTI:

- il comma 777, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- i commi 161-170, articolo 1, della L. 296/2006, direttamente richiamate dall'art. 1, comma 776, Legge n. 160/2019;
- il comma 783, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, che ribadisce la disciplina previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, in merito al riparto del c.d. Fondo di solidarietà comunale;
- il comma 751, dell'art. 1, della Legge 160/2019, il quale prevede l'esenzione dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dal 1^o gennaio 2022.

ATTESO che le aliquote dell'imposta, come indicate nei commi 748, 750, 751, 752, 753 e 754 della legge n. 160/2019, sono previste nelle seguenti misure:

- **comma 754** - Aliquota base pari allo 0,86 %, con possibilità di variazione in aumento sino a 0,2 punti percentuali o in diminuzione fino all'azzeramento (comma 754);
- **comma 748** - Aliquota ridotta dello 0,5% per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento sino a 0,1 punti percentuali, o in diminuzione fino all'azzeramento;

- **comma 750** - Aliquota ridotta dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. 557/1993 e s.m.i., con possibilità di diminuzione sino all'azzeramento;
- **comma 752** – Aliquota di base per i terreni agricoli dello 0,76 per cento, con possibilità di aumento sino all'1,06 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento;
- **comma 753** – Aliquota di base pari allo 0,86 per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento;

TENUTO CONTO della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 1/Df del 18/02/2020, la quale ha chiarito che le norme di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 si applicano dal momento dell'adozione del decreto di cui al comma 756;

CONSIDERATO che, a tutt'oggi, non risulta essere stato adottato il decreto di cui al comma 756 della Legge n. 160/2019;

APPURATO CHE, ai sensi dei commi 740 e 741 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, l'imposta Municipale Unica non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, salvo che per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019, sono equiparati all'abitazione principale:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019;
- la base imponibile è rappresentata dal valore degli immobili così come determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 745 e 746, della legge n. 160/2019;
- i soggetti passivi sono, a norma dell'art. 1, comma 743, legge n. 160/2019, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice. Ciascun soggetto passivo con riferimento è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;

- l'imposta è riscossa a mezzo modello F24 o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 1, comma 741 – lettera b), della Legge n. 160/2019, definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, stabilendo che l'esenzione si applica per un solo immobile e per le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019, la detrazione di euro 200 prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;

VISTO il regolamento comunale per l'Imposta Municipale Propria,;

RILEVATO che l'art. 3, comma 5, del D.M. 7/7/2023 stabilisce che le aliquote stabilite dai comuni nel prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente. Evidenziato tuttavia che in base alla previsione dell'art. 1, comma 837, lettera b) della Legge n.197/2022: "*in deroga all'articolo 1,comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*", come confermato dall'art. 7, comma 3, del D.M. 7/7/2023, il quale puntualizza altresì che "*le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quanto il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente*". La sperimentazione ha evidenziato criticità che sono state riconosciute anche dal Parlamento, e nella legge di conversione del DL 132/2023 è stato introdotto l'articolo 6-ter il quale prevede che, a seguito della fase di sperimentazione, per l'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'Imu tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Mef, decorre dal 2025.

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

VISTO l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di*

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

RIC
HIA
MA
TA

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 06-10-2017, esecutiva ai sensi di legge, che ha stabilito i valori minimi per zone omogenee in relazione alle aree fabbricabili;
- la deliberazione di consiglio comunale n. 6/2020 “Dissesto finanziario”

RICHIAMATI

- i commi 758 e 759 dell'articolo 1, Legge n. 160/2019, relativi ai casi di esenzione dell'imposta;

RICHIAMATI, inoltre, i commi 745 e 760 della legge n. 160/2019, i quali disciplinano le riduzioni dell'imposta e precisamente:

- **comma 745 – riduzione base imponibile** - La base imponibile dell'imposta è ridotta nella misura del cinquanta per cento, per le seguenti fattispecie:

- a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) unità immobiliari, fatta eccezione in ogni caso per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Detta riduzione si applica, altresì, nell'ipotesi in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, nonché, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

- **comma 760 – riduzione aliquote** – Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

VISTI i commi 774, 775 e 792, articolo 1, Legge n. 160/2019, relativamente alla disciplina del trattamento sanzionatorio e dell'attività di accertamento in caso di violazione degli adempimenti di pagamento e dichiarativi;

VISTI gli articoli 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 e 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, i quali prevedono che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020, il quale testualmente recita: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

VISTO il comma 775 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023), il quale ha differito alla data del 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTO il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021, il quale ha stabilito le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane nell'apposito Portale del federalismo fiscale, ai fini e per gli effetti di cui al comma 767, dell'art. 1, della L. n. 160/2019;

RITENUTO DI CONFIRMARE le aliquote IMU adottate con Delibera di C.C. n. 19/2023

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile dei Servizi Finanziari, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTA:

la deliberazione di Consiglio Comunale n.10/2024 avente ad oggetto: "Conferma delle aliquote dell'imposta municipale unica (IMU) 2024" RINVIO;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica/contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

con voti

favorevoli -----numero-----9 (Minenna, Palladino, Spadafina, Colasuonno A, Ventrella, Toscano, Siciliano, Mazzeo, Fiore)

contrari -----numero-----0

astenuti -----numero-----0

su presenti -----numero-----9

assenti -----numero-----8 (Tricarico, Rutigliano, Colasuonno F, Tetro, Demauro, Mastrandrea, Servedio, Antonelli)

DELIBERA

- Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:

Aliquota IMU		
Ente	Stato	Totale
Aliquota ordinaria per gli immobili e per le ipotesi diverse da quelle in seguito elencate	1,06%	--- 1,06%

Aliquota IMU		
Ente	Stato	Totale
a) Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche	0,60 %	----- 0,60%

b) Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	-----	0,1%
c) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) aliquota massima 0,25% in ai sensi della norma art. 1 comma 751 legge 160/2019		-----	
d) aree edificabili	1,06%	-----	1,06%
e) Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) detrazione 200 euro	1,06%	-----	1,06%
f) Unità immobiliari ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, con esclusione della categoria D5.	0,30 %	0,76%	1,06%

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
3. di dare atto che le detrazioni e le esenzioni applicabili sono quelle previste nel Regolamento comunale Testo Unificato delle Entrate Tributarie;
4. di assicurare la massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune, demandando tali adempimenti al Responsabile dell'Area Finanziaria;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione avvenuta nei consueti modi palesi che ha registrato il seguente esito:

con voti

favorevoli -----numero-----9 (Minenna, Palladino, Spadafina, Colasuonno A, Ventrella, Toscano, Siciliano, Mazzeo, Fiore)
 contrari -----numero-----0
 astenuti -----numero-----0
 su presenti -----numero-----9
 assenti -----numero-----8 (Tricarico, Rutigliano, Colasuonno F, Tetro, Demauro, Mastrandrea, Servedio, Antonelli)

DELIBERA

stante l'urgenza di provvedere in merito, dichiara il presente provvedimento deliberativo, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI OBBLIGATORI

(EX ARTT. 49 e 147 bis, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, n. 267)

Parere di Regolarita' tecnica

VISTO: sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Alla luce della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)" ([G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006, s.o. n. 244](#)) Art. 1 comma 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Grumo Appula, 26-03-2024

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Francesca Siciliano

Parere di Regolarita' contabile

VISTO: sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria. Si attesta altresì che la proposta è compatibile con il piano di riequilibrio finanziario e con gli obblighi previsti dalla legge per gli Enti strutturalmente deficitari di cui agli artt. 243 e ss. Del D.Lgs. n. 267/2000

Grumo Appula, 26-03-2024

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Francesca Siciliano

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Sig. Mazzeo Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Schiraldi Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, D.Lgs. 267/2000)

N° 556 di Registro delle Pubblicazioni

- E' stata affissa all'Albo pretorio Comunale il giorno 15-04-2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000);

Grumo Appula, li 15-04-24.

Il Responsabile della Pubblicazione.
